

ASM ISA s.p.a.
Vigevano (PV)

Modifica ed integrazione

alla precedente relazione dell'organo amministrativo del 17/10/2022
(art. 2441, cc. 5 e 6, codice civile)

<i>Edizione n°</i>	<i>del</i>
<i>1</i>	<i>10/01/2023</i>

II^{BIS}

ASM ISA s.p.a.
Vigevano (PV)

Oggetto: *Modifica ed integrazione alla precedente relazione dell'organo amministrativo del 17/10/2022 (art. 2441, cc. 5 e 6, codice civile)*

Il Consiglio di Amministrazione, quale organo amministrativo di ASM ISA S.p.A.,

visto,

- la legge delega 124/2015 (cd. Legge Madia);
- il d.lgs. 175/2016 (cd. TUSPP);
- l'art. 34, cc. da 20 a 25, d.l. 179/2012 (*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*);
- il dMSE 8/8/2014 (in materia di Osservatorio dei servizi pubblici locali presso il MSE);
- la legge delega 11/2016 (*Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*);
- gli artt. 5, c. 9 escluso e 192, c. 2, d.lgs. 50/2016 (*Codice dei contratti pubblici*);
- l'art. 10, c. 3, d.l. 77/2021 (*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*);
- le *Linee guida ANAC n. 7/2017*;
- il *Vademecum per le società in house nel nuovo codice degli appalti e nel testo unico delle società pubbliche del 27/5/2022*;
- lo statuto sociale di ASM Vigevano e Lomellina s.p.a. (nel seguito, la controllante);
- lo statuto sociale di ASM Isa s.p.a. (nel seguito, la controllata);
- lo statuto del Comune di Pieve del Cairo;
- il regolamento di controllo analogo congiunto in essere nella controllante e nella controllata;
- la direttiva 2014/24/UE (*Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE*);
- il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) in vigore dall'1/12/2009 ed in particolare il Protocollo 26 e gli artt. 14 e da 106 a 108;
- il d.lgs. 152/2006 (cd. Testo unico ambientale) per la parte riferita ai rifiuti solidi urbani (nel seguito, RSU);
- la legge regionale Lombardia 26/2003 (nel seguito, l.r.) per la parte riferita al settore RSU;
- l'art. 11-*quinquies* (*Società partecipate*), d.lgs. 118/2011 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*);
- il codice civile;
- l'art. 97 Costituzione;

nonché (in diritto vissuto):

- la sentenza Corte costituzionale n. 100/2020;
- l'ord. CGUE, sez. IX, 6/9/2020, cause riunite da C-89/19 a C-91/19;
- la precedente deliberazione Corte dei conti, sezione regionale controllo per la Lombardia, del 21/12/2016, n. 398;
- la precedente sentenza del TAR Lombardia, Milano, sez. IV, del 22/3/2017, n. 694;

noto,

- che è stata posta in essere la procedura, sia di diritto speciale sia di diritto civile, per l'ingresso nel capitale del Comune di Pieve del Cairo (PV), con contestuale affidamento del servizio di rifiuti solidi urbani (nel seguito, RSU) e gestione della piattaforma ecologica di proprietà di detto ente locale, così come risulta in atti;
- che la procedura di diritto speciale di cui alla delibera di Assemblea ordinaria dell'1/12/2022 è – di conseguenza – oggetto di aggiornamenti e modificazioni;
- che la procedura di diritto civile ha dato luogo all'adunanza dell'Assemblea straordinaria dei soci dell'1/12/2022, presente la Notaia incaricata, dottoressa Luisa Cellerino, del distretto notarile di Pavia, Vigevano e Voghera;
- che a favore del Comune di Pieve del Cairo era stato originariamente ipotizzato un aumento di capitale sociale pari a n. 1.000 azioni ordinarie del valore unitario di euro 1,00, per un totale di euro 1.000,00, da emettersi alla pari con esclusione del diritto di opzione;
- che l'art. 2441 recante *Diritto di opzione*, codice civile, al c. 6, ultimo capoverso, prevede che: «6] [...]. *La deliberazione determina il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto [...]*»;
- l'impossibilità dell'assemblea straordinaria dei soci dell'1/12/2022 di deliberare all'unanimità sulla rinuncia del soprapprezzo azione per l'assenza di un socio;
- che, di conseguenza a quanto sopra precisato, necessita ri – determinarsi affinché il versamento del Comune di Pieve del Cairo sia dis-articolato tra capitale sociale e soprapprezzo azioni da iscriversi nelle riserve del patrimonio netto di ASM ISA s.p.a., rispetto al valore del patrimonio netto;

considerato,

- che sono pervenute in copia ad ASM ISA s.p.a. le seguenti delibere di Consiglio comunale avente come oggetto: «*Aumento di capitale sociale ad ingresso nel capitale del Comune di Pieve del Cairo nella compagine societaria di ASM Impianti e Servizi Ambientali s.p.a. partecipata direttamente dal Comune [nel seguito indicato], con conseguente modifica dello statuto Approvazione*» (Comune, numero della delibera, data): Borgo San Siro, n. 14 del 28/7/2022; Cassolnovo, n. 23 del 14/7/2022; Garlasco, n. 35 del 28/7/2022; Gravellona Lomellina, n. 33 del 27/7/2022; Tromello, n. 36 del 15/9/2022; nonché il verbale della determina dell'Amministratore unico della capogruppo n. 30 del 20/6/2022 (di cui *infra*);
- che possono comunque ritenersi valide le deliberazioni consiliari anzidette, in quanto qui trattasi di modifiche ed integrazioni *ope legis* riconducibili al dettato dell'art. 2441, c. 6, ultimo capoverso, codice civile, civilmente derogabili solamente con l'unanimità

- dei soci, ed atteso che tali deliberazioni non risultavano (di certo), per *expressis verbis*, subordinate all'ottenimento di tale unanimità deliberativa;
- che tale dis-articolazione separerà allora l'importo anzidetto di euro 1.000,00 tra capitale sociale e riserva soprapprezzo azioni da iscriversi a patrimonio netto di ASM ISA s.p.a.;
 - che per le ragioni già precisate nei precedenti atti (di cui *infra*) è ritenuto ragionevole applicare il rapporto tra dette due poste (capitale sociale e patrimonio netto) al 31/12/2021;
 - che (fermo restando i precedenti atti degli organi istituzionali competenti dei Comuni soci, della capogruppo ASM Vigevano e Lomellina s.p.a., e di ASM ISA s.p.a., e quindi di Consiglio comunale, di Giunta comunale e del Responsabile del procedimento del Comune di Pieve del Cairo) detti atti traggono fonte dal precedente prospetto sulla composizione del capitale sociale post ingresso nel capitale del Comune di Pieve del Cairo, adottando il criterio del patrimonio netto, e quindi:
 - a) il rapporto tra il patrimonio netto (euro 4.985.010,00) ed il capitale sociale (euro 2.150.000,00) è pari a 2,3186/1;
 - b) il capitale sociale a favore del Comune di Pieve del Cairo è pari a 431,00 euro (1.000,00 euro/2,3186) composto da n. 431 azioni ordinarie con diritto di voto del valore unitario di euro 1,00;
 - c) il soprapprezzo azioni è allora pari a 569,00 euro (1.000 euro – 431,00);
 - d) il capitale sociale in percentuale a favore del Comune di Pieve del Cairo (dopo il suo ingresso nella compagine societaria) è pari allo 0,020% (euro 431,00/2.150.431,00 • 100);
 - che, nel dettaglio, detti atti interessano:
 - I) la precedente determina n. 30 del 20/6/2022 dell'Amministratore unico della capogruppo ASM Vigevano e Lomellina s.p.a., con all'ordine del giorno: «*Bozza verbale di assemblea straordinaria predisposta per l'aumento del Capitale Sociale e l'ingresso del Comune di Pieve del Cairo nella compagine societaria di ASM Impianti e Servizi Ambientali s.p.a. con conseguente modifica dello statuto vigente – Approvazione del contenuto e deliberazioni inerenti e conseguenti*»;
 - II) la precedente relazione dell'organo amministrativo di ASM ISA s.p.a., datata e firmata il 17/10/2022 qui con particolare riferimento, alla Sezione IV, *La rinuncia del soprapprezzo azioni*;
 - III) la precedente delibera n. 4 del 17/10/2022 del Consiglio di amministrazione di ASM ISA s.p.a. di approvazione di detta relazione (di cui a seguito relativo Avviso di deposito come da prot. n. 376/2022 del 18/10/2022);
 - IV) il precedente verbale del Comitato di controllo analogo congiunto di ASM ISA s.p.a. del 7/11/2022;
 - V) il precedente verbale del Collegio sindacale di ASM ISA s.p.a. (mantenendo fermo il patrimonio netto al 31/12/2021) del 27/10/2022 (di cui a seguito relativo Avviso di deposito come da prot. n. 388/2022 del 28/10/2022);
 - VI) la nuova delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci relativamente al suddetto soprapprezzo azioni;
 - VII) la delibera (motivata) di Consiglio comunale del Comune di Pieve del Cairo (a parziale modifica dell'ultima delibera consiliare del 24/5/2022, n. 56);
 - VIII) la delibera di Giunta comunale del citato Comune;

- IX) la determina (motivata) del Responsabile del procedimento (nel seguito, RdP) del citato Comune;
- X) la lettera d'invio ad ASM ISA s.p.a. della delibera sia del massimo consesso comunale sia di Giunta comunale (di cui ai precedenti punti nn. VII e VIII) da parte di detto RdP;
- XI) la nuova delibera di assemblea straordinaria dei soci di ASM ISA s.p.a. di modifica del capitale sociale (da prodursi a cura della Notaia interessata);

preso atto,

- che con il criterio del patrimonio netto, il diverso rapporto tra capitale sociale e soprapprezzo azioni diventa allora il seguente (prima e dopo l'ingresso nel capitale del pluricitato Comune di Pieve):

ex ante

<i>Socio</i>	<i>Numero azioni</i>	<i>Capitale sociale (euro)</i>	<i>Soprapprezzo</i>	<i>%</i>
<i>Società in house capogruppo</i>				
ASM Vigevano e Lomellina s.p.a.	2.047.400	2.047.400,00		95,228
<i>Comune:</i>				
Borgo San Siro	4.400	4.400,00		0,205
Cassolnovo	26.000	26.000,00		1,209
Gallivola	800	800,00		0,037
Garlasco	45.000	45.000,00		2,093
Gravellona Lomellina	9.800	9.800,00		0,456
Tromello	16.600	16.600,00		0,772
Totale	2.150.000	2.150.000,00	0,00	100,000

ex post

<i>Socio</i>	<i>Numero azioni</i>	<i>Capitale sociale (euro)</i>	<i>Soprapprezzo</i>	<i>%</i>
<i>Società in house capogruppo</i>				
ASM Vigevano e Lomellina s.p.a.	2.047.400	2.047.400,00		95,208
<i>Comune:</i>				
Borgo San Siro	4.400	4.400,00		0,205
Cassolnovo	26.000	26.000,00		1,209
Gallivola	800	800,00		0,037
Garlasco	45.000	45.000,00		2,093
Gravellona Lomellina	9.800	9.800,00		0,456
Tromello	16.600	16.600,00		0,772
Pieve del Cairo	431	431,00	569,00	0,020
Totale	2.150.431	2.150.431,00	569,00	100,000

- che, di conseguenza, il versamento del soprapprezzo da parte del Comune di Pieve del Cairo è pari a 569,00 da iscriversi a riserva da soprapprezzo azioni del patrimonio netto di ASM ISA s.p.a. (art. 2424 recante *Contenuto dello stato patrimoniale*, codice civile, passivo, patrimonio netto, classe A.II);

costatato,

- che nella precedente determina n. 30 del 20/6/2022 dell'Amministratore unico della capogruppo ASM Vigevano e Lomellina s.p.a., nella parte narrativa, alla sezione «Visto», veniva precisato (al 1° punto ortografico) che: *«l'aumento del Capitale Sociale di ASM Impianti e Servizi Ambientali S.p.a. da Euro 2.150.000,00 ad Euro 2.151.000,00 mediante emissione di n. 1.000 azioni da nominali Euro 1,00 cadauna da offrire in sottoscrizione al Comune di Pieve del Cairo»;*
- che, sulla base di quanto sopra motivato in punto di fatto e di diritto, il Comune di Pieve del Cairo verserà euro 431,00, in conto capitale sociale per n. 431 azioni ordinarie con diritto di voto del valore unitario di euro 1,00, con soprapprezzo azioni di euro 569,00 da iscriversi a riserva di questa società (art. 2424, codice civile recante *Contenuto dello stato patrimoniale*, passivo, patrimonio netto, classe A.II);
- che la quota di partecipazione al capitale di detto Comune diventa così pari allo 0,20% del capitale totale di euro 2.150.431,00 euro, pari a n. 2.150.431 azioni ordinarie con diritto di veto;
- che tale sopracitata incidenza sul capitale sociale, nel caso di specie, non altera le potestà di detto ente locale in materia di controllo analogo congiunto, così come del resto stigmatizzato dall'art. 5 (*Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico*), d. lgs. 50/2016 (*Codice dei contratti pubblici*), il quale (qui con particolare riferimento al c. 5) recita: *«5] Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti; b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica; c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti»;*
- che sussiste in ASM ISA s.p.a. il regolamento di controllo analogo congiunto (art. 16 recante *Società in house*, d. lgs. 175/2016) che sarà sottoscritto a favore di questo Comune;
- che il contratto di servizio a disciplina dei rapporti tra questo Comune e ASM ISA s.p.a. prevede: (i) il diritto di veto sul servizio RSU e gestione piattaforma ecologica di proprietà comunale a favore di questo Comune; (ii) un crescente sistema di penali per disservizio; (iii) sino alla risoluzione estrema del contratto di servizio stesso;
- che il citato contratto di servizio prevede altresì, a garanzia dell'azione amministrativa di questo Comune (art. 97, c. 2, Costituzione) e della motivazione di questa delibera (art. 3 recante *Motivazione del provvedimento*, l. 241/1990 recante *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*) gli indicatori annuali: 1) di contesto (geosociale); 2) di economicità (sulla base del *trend* tra il valore della produzione ed i costi totali di funzionamento lordo imposte sul reddito); 3) di efficienza (qualità del servizio RSU); 4) di efficacia (volumi di servizio RSU);
- che ai fini del controllo analogo congiunto sussistono inoltre: a) le pregnanti previsioni di statuto sociale; b) le rilevazioni annuali approvate dal Comitato di controllo analogo congiunto e del Consiglio di amministrazione su: c) la relazione di governo (art. 6, d.

lgs. 175/2016, atteso che nel seguito ci si riferirà a detto decreto); d) gli strumenti di governo (art. 6); e) l'indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale (artt. 6 e 14); il contenimento dei costi totali di funzionamento lordo imposte sul reddito in rapporto al *trend* del valore della produzione (art. 19);

noto,

- la precedente determinazione n. 30 del 20/6/2022 da parte dell'Amministratore unico di ASM VIGEVANO E LOMELLINA S.p.A., la successiva n. 50 del 23.12.2022 e la n. 51 del 10.01.2023;
- che è pervenuta la delibera di Consiglio comunale del Comune di Gallivola n. 24 del 28/12/2022, inviata a tutti i soci da parte di questa società, in data 10.01.2023 tramite PEC;

rilevato,

1. che la precedente delibera di questo organo amministrativo del 17/10/2022 (cfr. il *dossier* n. 8a), alla Sezione IV, *La rinuncia al soprapprezzo azioni*, §§ 8 e 8.1 (pagg. da 14 a 16), si esprimeva in termini di n. 1000 azioni ordinarie con diritto di voto del valore unitario di euro 1,00, per un capitale sociale di euro 1.000,00 a favore del Comune di Pieve del Cairo;
2. che trattasi ora di adottare il criterio del patrimonio netto per l'emissione delle azioni riferite all'aumento del capitale sociale a favore del Comune di Pieve del Cairo;
3. che per le motivazioni di fatto e di diritto sopra riportate, le suddette azioni sommano a n. 431 del valore unitario di euro 1,00, per un capitale sociale di euro 431,00 a favore del Comune di Pieve del Cairo, con soprapprezzo azioni di euro 569,00 da iscriversi nelle riserve del patrimonio netto di questa società (art. 2424 recante *Contenuto dello stato patrimoniale*, passivo, patrimonio netto, classe AII, codice civile);

precisato,

4. che resta fermo ogni altro contenuto della precedente relazione del 17/10/2022 di cui trattasi;

ritenuto,

5. che tale modifica ed integrazione comporti il deposito e correlato avviso di cui all'art. 2441, c. 6, codice civile;
6. che, di conseguenza, dopo l'approvazione di questa relazione da parte del Consiglio di Amministrazione, si applicano le disposizioni di detto c. 6, il quale, al 2° capoverso, prevede che: «*La relazione deve essere comunicata dagli amministratori al collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea*»;
7. di avere fornito le motivazioni di fatto e di diritto alla base della modifica ed integrazione alla relazione del 17/10/2022;

che nel frattempo,

- il 31/12/2022 è entrato in vigore il d. lgs. 201/2022 (*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*) (nel seguito, la novella), che tratta i servizi pubblici;
- il Titolo VI (*Disposizioni finali*) della novella, all'art. 37 (*Abrogazioni e ulteriori disposizioni di coordinamento*) ha, tra l'altro, al c. 1, lett. h), precisato che: «1] Sono abrogati: [...]; h) l'articolo 34, commi 20, 21, e 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221»;
- la novella ha quindi abrogato la suddetta previsione normativa del 2012, recuperandola all'interno della medesima, come (*in primis*), da Titolo III (*Istituzione e organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*), Capo II (*Forme di gestione del servizio pubblico locale*), art. 14 (*Scelta della modalita' di gestione del servizio pubblico locale*), cc. 2 e 3 in generale, prevedendo che: «2] Ai fini della scelta della modalita' di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualita' del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonche' dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualita' del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30. 3] Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si da' conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonche' illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompenzazioni»;
- che con specifico riferimento agli affidamenti *in house*, lo stesso Titolo III, Capo II di cui all'alinea precedente, all'art. 17 (*Affidamento a societa' in house*), cc. 1, 2 e 3 prevede che: «1] Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a societa' in house, nei limiti e secondo le modalita' di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016. 2] Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettivita' della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualita' del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonche' agli obiettivi di universalita', socialita', tutela dell'ambiente e accessibilita' dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house,

- tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30. 3] Il contratto di servizio e' stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla societa' in house sul sito dell'ANAC. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35»;*
- *la novella richiama al c. 4, i servizi pubblici d'interesse economico generale (nel seguito, SPLIG) indifferentemente denominati servizi d'interesse economico generale (nel seguito, SIEG), nella definizione dell'art. 2 (Definizioni), c. 1, lett. c) della novella per i servizi non a rete e lett. d) per quelli a rete, precisando (sempre detto citato decreto legislativo 201/2022) che: «1] Ai fini del presente decreto si intende per: [...]; c) «servizi di interesse economico generale di livello locale» o «servizi pubblici locali di rilevanza economica»: i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilita' fisica ed economica, continuita', non discriminazione, qualita' e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunita' locali, cosi' da garantire l'omogeneita' dello sviluppo e la coesione sociale; d) «servizi di interesse economico generale di livello locale a rete» o «servizi pubblici locali a rete»: i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorita' indipendente»;*
 - *che il servizio rifiuti solidi urbani (nel seguito, RSU) rientrano nei servizi a rete se sussiste un ente di governo (nel seguito, EGA) che ne governa (appunto) a livello d'Ambito territoriale ottimale (nel seguito, ATO) le fasi dello smaltimento e connessi impianti fissi (discarica, termovalorizzatore, et similia);*
 - *che sulla natura degli impianti fissi nel settore RSU è intervenuta la Corte Suprema di Cassazione, sezione I civile, con la fondamentale sent. 27/9/2013, n. 22.209;*
 - *che la legge regionale Lombardia (nel seguito, l.r.) 26/2003 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), al Titolo II, Capi da I a III, art. da 14 a 24, tratta il settore RSU, non prevedendo, ai sensi dell'art. 200 (Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), c. 7, d. lgs. 152/2006 (nel seguito, Testo unico ambientale, TUA), gli ATO regionali;*
 - *che resta in vigore quindi sia l'obbligo della preventiva relazione (sul solco di quanto già previsto dall'oggi abrogato art. 34, cc. 20, 21 e 25, d.l. 179/2012) che il rafforzamento previsto dal vigente art. 192 (Regime speciale degli affidamenti in house), c. 2, d. lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e art. 10, c. 3, d.l. 77/2021;*
 - *che detto art. 192, c. 2, recita: «2] Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruita' economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonche' dei benefici per la collettivita' della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalita' e*

- socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche»;*
- che si tratta ora di interagire (in *primis*) le previsioni del citato d. lgs. 50/2016 (*Codice dei contratti pubblici*), con quelle del d. lgs. 175/2016 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*), (ora) con quelle della novella di cui al citato d. lgs. 201/2022 (*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*), in simmetria informativa con il d. lgs. 152/2006 (*Norme in materia ambientale*) con riferimento al settore RSU;
 - che il d.lgs. 152/2006 (*Norme in materia ambientale*), nella Parte IV (*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati*), Titolo I (*Gestione dei rifiuti*), Capo III (*Servizio di gestione integrata dei rifiuti*), all'art. 201 (*Disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*), è stato abrogato dal comma 186-bis, art. 2, l. 191/2009 come modificata dal d.l. 216/2011 (*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative*), convertito, con modifiche in l. 14/2012 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative*) (così come introdotto dall'art. 1, c. 1-quinquies, l. 42/2010 in vigore dal 27/1/2010);
 - che, per intero, detto c. 186-bis, art. 2, l. 191/2009 recita: «186-bis. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale e' da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n.152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge»;
 - che resta invece in vigore l'art. 203 (*Schema tipo di contratto di servizio*) sempre di detto d.lgs. 152/2006, il quale per intero prevede che: «1. I rapporti tra le Autorità d'ambito e i soggetti affidatari del servizio integrato sono regolati da contratti di servizio, da allegare ai capitolati di gara, conformi ad uno schema tipo adottato dalle regioni in conformità ai criteri ed agli indirizzi di cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o);
 - che si deve allora ritenere che il contenuto del c. 2, lett. c) di detto art. 203 del d.lgs. 152/2006, produca i suoi effetti esclusivamente per i contratti di servizio tra l'EGA ed il soggetto unico d'ambito, atteso che l'ultimo capoverso del citato c. 186-bis, art. 2, l. 191/2009, ha «comunque» abrogato il citato art. 201 del d.lgs. 152/2006;
 - «che il Titolo III (*Istituzione e organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*), Capo II (*Forme di gestione del servizio pubblico locale*), del d.lgs. 201/2022 (*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*), in vigore dal 31/12/2022, all'art. 19 (*Durata dell'affidamento e indennizzo*), per intero, è previsto che: «1. Fatte salve le discipline di settore, la durata dell'affidamento e' fissata dall'ente locale e dagli altri enti competenti in funzione della prestazione richiesta, in misura proporzionata all'entità e alla durata degli investimenti proposti dall'affidatario e comunque in misura non superiore al periodo necessario ad

ammortizzare gli investimenti previsti in sede di affidamento e indicati nel contratto di servizio di cui all'articolo 24, in conformita' alla disciplina europea e nazionale in materia di contratti pubblici. Nel caso di affidamento a societa' in house di servizi pubblici locali non a rete, la durata dello stesso non puo' essere superiore a cinque anni, fatta salva la possibilita' per l'ente affidante di dare conto, nella deliberazione di affidamento di cui all'articolo 17, comma 2, delle ragioni che giustificano una durata superiore al fine di assicurare l'ammortamento degli investimenti, secondo quanto asseverato nel piano economico-finanziario di cui all'articolo 17, comma 4. 2. Fatte salve le discipline di settore e nel rispetto del diritto dell'Unione europea, in caso di durata dell'affidamento inferiore al tempo necessario ad ammortizzare gli investimenti indicati nel contratto di servizio ovvero in caso di cessazione anticipata, e' riconosciuto in favore del gestore uscente un indennizzo, da porre a carico del subentrante, pari al valore contabile degli investimenti non ancora integralmente ammortizzati, rivalutato in base agli indici ISTAT e al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili agli investimenti stessi»;

- che gli investimenti previsti nel piano industriale già in atti (nel 2022) riferiti all'affidamento del servizio RSU e connessa piattaforma ecologica di proprietà comunale del Comune di Pieve del Cairo già prevedevano una durata degli ammortamenti tecnico – economici pari ad anni 15;
- che tale durata risulta coerente con gli obiettivi di economicità riferiti al contenimento del costo del servizio RSU a riduzione diretta della spesa pubblica;
- che tale durata risulta coerente ai fini del contenimento indiretto della tassa rifiuti (nel seguito, TARI) riferita alla collettività di riferimento;
- che tale durata consente, alla scadenza dell'affidamento, di avere totalmente ammortizzato gli investimenti riferiti al Comune di Pieve del Cairo;
- che quanto sopra precisato risulta altresì coerente con il dettato dell'art. 1 (Oggetto), c. 2, d. lgs. 175/2016, il quale prevede che: «2] Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica»;
- che quanto sopra precisato risulta altresì coerente con il dettato di cui alle previsioni generali dell'art. 97 Costituzione e particolari di cui agli artt. 1 (Principi generali dell'attività amministrativa) e 3 (Motivazione del provvedimento), l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- che la novella all'art. 17 (Affidamento a societa' in house), c. 3, espressamente prevede che: «3] Il contratto di servizio e' stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla societa' in house sul sito dell'ANAC. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35»;
- che, di conseguenza a quanto specificato nella precedente alinea, il contratto di servizio sarà (sotto il profilo cronologico) stipulato – dopo la delibera di assemblea ordinaria dei soci, dopo la delibera di Consiglio comunale, dopo la delibera di Giunta comunale di esecuzione, dopo la determina del Responsabile del procedimento (nel seguito, RdP) di detto Comune, dopo l'invio *on line* del contratto di servizio all'ANAC – trascorsi 60 giorni da detto invio a detta Autorità e comunque dopo la delibera di assemblea

- straordinaria di aumento del capitale sociale con connessa modifica di statuto sociale di ASM ISA s.p.a.;
- che, nel caso di specie, ai sensi dell'art. 2441 (*Diritto di opzione*), codice civile, necessita quindi armonizzare le previsioni anzidette (dd. lgss. 152/2006, 50 e 175/2016, 201/2022) con quella del codice civile;

questo organo amministrativo,

COSI' CONCLUDE


Il criterio di valutazione delle azioni da emettersi a favore del Comune di Pieve del Cairo da versarsi in fondi liquidi, è quello del patrimonio netto, in coerenza con il pluricitato art. 2441, c. 6, penultimo capoverso, codice civile.

A favore di detto Comune l'emissione di n. 431 azioni ordinarie con diritto di voto dell'importo unitario di euro 1,00, pari a 431,00 euro di capitale sociale, con iscrizione a riserva di questa società del soprapprezzo azioni di euro 569,00, come da successive sovrane decisioni dell'Assemblea ordinaria e poi straordinaria dei soci.

Restano invariati tutti gli altri elementi della relazione *ex art.* 2441, cc. 5 e 6, codice civile, di cui alla precedente relazione del 17/10/2022 (e relativa approvazione con delibera dell'organo amministrativo di pari data) che non risultano espressamente aggiornati e modificati dalla presente modifica ed integrazione.


In Vigevano (PV), li 11 gennaio 2023

*Il Presidente del Consiglio
di amministrazione*



Avv. Paolo E. Zorzoli Rossi

*La Consigliera di
amministrazione*



Avv. Stefania Seneca

*Il Consigliere di
amministrazione*



Arch. Giorgio Tognon